

COMUNE DI CALCO

STATUTO

Delibera n. 28 dell'11.7.2003

Art. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune é l'Ente locale che rappresenta la propria comunità , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esso fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana e delle comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco.
3. Il Comune di Calco é ente autonomo.
L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri, le funzioni e gli istituti di cui al presente Statuto, secondo i principi fissati dalla costituzione.
4. Il Comune di Calco é titolare, secondo il principio della sussidiarietà , di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.
5. Il Comune di Calco favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà .

Art. 2

FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e secondo le leggi in vigore.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell'Amministrazione.
3. La sfera del governo del Comune é costituita dall' ambito territoriale degli interessi generali.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione;
- b. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- c. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3

FORME DI PARTECIPAZIONE PROGRAMMAZIONE COOPERAZIONE DEL COMUNE

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune coopera con la Provincia e con la Regione secondo quanto stabilito con legge regionale.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specifica attuazione.
3. Il Comune partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali: a tal fine può avanzare proposte alla Provincia che le raccoglie e le coordina.
4. Il Comune utilizza criteri e procedure, stabilite con leggi regionali, per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio economica e della pianificazione territoriale rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. Il comune concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento provinciali secondo le norme dettate dalla legge regionale.

Art. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 4,61 confina con i Comuni di Brivio, Imbersago, Olgiate Molgora, Merate, Villa d'Adda, Pontida.
2. Il palazzo civico, sede comunale, é ubicato in via Italia, 25.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

ALBO PRETORIO

1. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo Pretorio" e per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi dello Stato e dei Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui all'comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo o dalle risultanze dell'apposito registro, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

GEMELLAGGI

1. Il Comune di Calco ritiene i gemellaggi con altri comuni, eventualmente situati anche al di fuori dei confini nazionali, un valido strumento di apertura ed integrazione culturale.
2. Il gemellaggio può costituirsi tramite deliberati del Consiglio Comunale.

Art. 7

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Calco e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23.10.1997.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il suddetto Decreto.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati salvo esplicita autorizzazione del Sindaco.

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 8 ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Nella nomina della Giunta e degli Organi Collegiali del Comune, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti deve essere rispettato il criterio delle pari opportunità previsto dalla legge.

Art. 9

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e le modalità di convocazione del Consiglio sono regolati dalla legge e dall'apposito Regolamento Comunale.
4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco.
5. Il Consiglio disciplina con Regolamento la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 10

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Designa, qualora la legge non disciplini espressamente la nomina, i Consiglieri Comunali destinati a far parte delle Commissioni Consiliari.
7. Il Consiglio provvede nella prima seduta ad esaminare le condizioni dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalle leggi vigenti.
8. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dallo stesso nominata.
9. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
10. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
11. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.
12. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno,

contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dalla legge.

Art. 11

FUNZIONAMENTO - SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. Il funzionamento del Consiglio é disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato nel Comune, rispetto al giorno di convocazione:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - 24 ore prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;il giorno di consegna non viene computato.
La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
 - b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno é depositata in Segreteria da parte dei responsabili del servizio almeno 24 ore prima della seduta.
 - c) riservare al Sindaco il potere di convocazione o quando lo richieda un quinto dei consiglieri in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
 - d) la prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro giorni 10 (dieci) dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
 - e) l'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso allo Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

- f) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati.
- g) fissare modalità e tempi per la trattazione delle interrogazioni e delle mozioni.
- h) le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

2. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie.
Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 12

COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 13

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste. La deliberazione di costituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i Dipendenti che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

5. La Commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

Art.14

CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri e la loro decadenza sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, fra quelli proclamati eletti, ha riportato maggior numero di voti.
A parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma di legge.
4. Il consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta consiliare entro dieci giorni dalla stessa.
La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è

notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 15

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio dei diritti di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 16

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti di quest'ultimo.

Art. 18

NOMINA E PREROGATIVE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità ,la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Il Sindaco e gli Assessori, escluso il caso di scioglimento del Consiglio, restano in carica fino alla elezione dei successori.
5. La revoca e la decadenza dei singoli assessori sono pronunciate dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 19

COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei) Assessori. Il numero degli Assessori è stabilito dal Sindaco e può variarlo, sempre nel rispetto del numero minimo e massimo sopraindicato, in qualsiasi momento del mandato sulla base di valutazioni politico - amministrative.
2. Possono essere nominati assessori - fino ad un numero massimo di 3 (tre) - anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, con esclusione di coloro che presenti nelle liste dei candidati non sono risultati eletti nella competizione elettorale dalla quale è nato il Consiglio in carica.
Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 20

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 21

ATTRIBUZIONI

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrano, per legge o per Statuto, nella competenza esclusiva del Sindaco, del Segretario o del personale responsabile.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi collegiali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. In particolare, è competenza della Giunta:
 - l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - l'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;
 - gli incarichi fiduciari che non rientrino nella competenza dei responsabili dei servizi di cui all'art. 107 del D. Legislativo 18.08.2000, n.267;
 - l'accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio ai sensi di legge.

Art. 22

DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali diversi deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto, fermo restando quanto previsto dal precedente art.11 - comma I - lettera f.

2. Tutte le votazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segretole deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata", nei casi previsti dal regolamento.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai rispettivi regolamenti.
Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente. I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente, dal Segretario Comunale e dal Consigliere Anziano. I verbali della Giunta Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 23

SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non é , allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio stesso.
6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
7. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 24

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed é l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;
in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dalle leggi;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con

altri comuni per la nomina di direttore;

- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende, Istituzioni nei termini previsti da disposizioni normative, ovvero entro i termini di scadenza dei precedenti incarichi;
- i) coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
- l) può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza;
- m) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 25

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

- a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b. promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

- c. compie gli atti conservativi del diritto del Comune;
- d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse ed informa il Consiglio Comunale;
- e. collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- g. informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Art.26

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:
 - a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, salvo coinvolgere la Giunta comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 (un quinto) dei Consiglieri provvede alla convocazione;
 - b. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c. propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;
 - d. quale ufficiale di governo, sovrintende alle azioni di cui al I° comma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e adotta gli atti previsti dal II° comma dello stesso articolo. Nello svolgimento delle proprie attribuzioni nei servizi di competenza dello Stato, deve attenersi alle norme dettate dall' art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

- e. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- f. delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale;
- g. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 27

DIMISSIONI DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi della vigente normativa.
3. Le dimissioni sono presentate dal Sindaco al Consiglio e diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

ART.28

MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 29

VICESINDACO

1. Il Vicesindaco é l'Assessore che, a tale funzione, é nominato dal Sindaco.
2. Gli Assessori in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità determinato dal Sindaco con il Decreto di nomina degli stessi.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 30

DIVIETI DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali é vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I'

ART.31

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale é nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed é scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

ART.32

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente é parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

ART.33

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. La capacità di auto-organizzazione deriva dall'autonomia statutaria e finanziaria.
2. Il Comune disciplina con appositi atti e Regolamenti:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) l'organizzazione degli Uffici e dei servizi in conformità ai criteri ed ai principi definiti dal presente statuto.
3. I criteri ai quali dovrà ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'efficienza e l'economicità di gestione mentre i principi sono la professionalità e la responsabilità.
4. Costituisce altresì elemento essenziale la formazione della risorsa umana nell'ambito di un continuo monitoraggio dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni.
5. I principi sui quali si fonda l'organizzazione comunale sono:
 - a) l'attività per progetti;
 - b) il metodo della programmazione;
 - c) l'integrazione funzionale ed organizzativa degli Uffici e dei servizi;
 - d) la mobilità interna del personale;
 - e) il monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi;
 - f) la formazione del personale;
6. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotterà metodi e tecniche per:
 - a) il controllo di gestione;
 - b) l'automazione negli Uffici e nei servizi.
7. L'Amministrazione Comunale informerà i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati sugli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli

Uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano da campi della contrattazione decentrata.

8. Le modalità di assunzione del personale sia a tempo indeterminato che determinato sono quelle stabilite dalla legge e dai regolamenti.
Le funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi, o quelle che richiedono alta e specifica professionalità, vengono conferite nel rispetto della normativa vigente facendo ricorso, se necessario, anche a personale al di fuori della pianta organica e con contratto a termine.

Art. 34

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'attività gestionale dell'Ente si basa sul principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa.
2. La gestione amministrativa è affidata ai responsabili dei servizi, in base agli indirizzi del Consiglio Comunale, in attuazione delle deliberazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco.
3. All'attività dei responsabili sovrintende il Direttore Generale, ove nominato, o il Segretario Comunale, secondo le norme previste dalle Leggi in materia e con le modalità previste nel Regolamento di Organizzazione.
4. Sulla base di apposite Convenzioni con Comuni interessati (che raggiungano complessivamente i 15.000 abitanti), il Comune può provvedere alla nomina di un Direttore Generale con contratto a tempo determinato, al di fuori dei posti previsti dalla dotazione organica e per una durata complessiva non superiore a quella del mandato del Sindaco.
5. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma precedente e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.
6. Il Direttore Generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva

dell'Ente. Il Direttore Generale risponde direttamente al Sindaco del proprio operato e, unitamente al nucleo di valutazione, riferisce sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

7. Le funzioni del Direttore Generale, ove nominato, e del Segretario Comunale sono definite in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 35

STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali, è articolata in aree/servizi organizzativi collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. Spettano ai Responsabili delle aree/servizi la conduzione operativa e l'organizzazione del lavoro delle strutture loro affidate.
3. Le attribuzioni e le responsabilità gestionali per l'attivazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente, le modalità dell'attività di coordinamento tra il Direttore Generale, o Segretario Comunale ed i Responsabili delle aree/servizi, sono disciplinate dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 36

VICESEGRETARIO

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.
2. Il Vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 37

FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti ai sensi della Legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 113 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
4. I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale sono gestiti nelle forme previste dall'art. 113 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 38

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Fatti salvi i compiti di controllo e approvazione da parte degli organi del Comune e quanto disposto dagli appositi Regolamenti, ai responsabili degli uffici e dei servizi è affidato il compito di curare, con ampia autonomia, l'esecuzione dei lavori o forniture che siano per la convenienza, affidati in economia o mediante cottimo fiduciario.

Art. 39

AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 40

ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente l' comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 41

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 42

IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE

1. Il Presidente dell'azienda e dell'istituzione rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 43

IL DIRETTORE

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle

decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 44

NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge sulla base di un documento, corredato da curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 45

SOCIETA' DI CAPITALI COSTITUITE O
PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI

1. Negli Statuti delle società di capitali costituite o partecipate dagli Enti Locali devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 46

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune svilupperà rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art.47

ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
2. La determinazione deve indicare:
 - a) il fine che il contratto deve perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Art. 48

PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e degli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente

Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli uffici dell'Ente.

Art. 49

REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dall'art.236 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dallo stesso articolo.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art.50

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITA'

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.
4. Nei servizi erogati all'utenza il comune si adopera per individuare gli strumenti atti a valutare la qualità degli stessi.
5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi é periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione ed é costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

Art.50 BIS

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione si applicano le procedure che seguono.
2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra.
3. Il Sindaco ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale per nominare il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art.141, comma 2, del decreto legislativo n. 267 / 2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie di diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche

non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art.53 del decreto legislativo 165/2001 ed ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.
5. Il Commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art.141, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000.
8. Qualora lo schema del bilancio di previsione sia stato predisposto dalla Giunta Comunale, entro il termine previsto dalla legge, ed il Consiglio Comunale entro tale termine non abbia approvato lo schema predetto, il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra.
9. Il Sindaco ricevuta la comunicazione nei successivi dieci giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta che dovrà tenersi entro un termine non superiore a 10 giorni per l'approvazione del

bilancio, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria.

10. Nel caso in cui il Sindaco non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma é assoggettato allo obbligo di convocare entro le 48 ore lavorative la Giunta Comunale per nominare il Commissario per la l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art.141, comma 2, del decreto legislativo n. 267 / 2000, scegliendolo tra le persone di cui al precedente comma III. Il Sindaco soggiace al medesimo obbligo anche nell'ipotesi in cui il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, non si riunisca validamente per mancanza del numero legale, oppure non delibera l'approvazione del bilancio per altre ragioni. In queste ultime ipotesi le 48 ore decorreranno dal giorno in cui il Consiglio Comunale é tenuto a riunirsi per approvare il bilancio. Il commissario provvede direttamente entro i successivi 10 giorni lavorativi ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'art.141, comma II, del Decreto Legislativo 267/2000. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma IV.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 51

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 52

IL COMUNE

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le norme stabilite da leggi statali o regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.
3. In particolare, le funzioni del Comune riguardano i seguenti settori organici, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze:
 - * servizi sociali
 - * assetto ed utilizzazione del territorio

* sviluppo economico.

4. Il Comune attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per meglio esercitare le proprie funzioni.
5. Il Comune gestisce servizi di competenza statale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.
6. Il Comune collabora con la provincia, sulla base di programmi, per la promozione ed il coordinamento nonché per la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
7. La gestione di tali attività avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.

CAPO II

Art. 53

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi che interessano più Comuni e Province, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed interessi di cooperazione.

Art. 54

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni fra i Comuni e le Province.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare tutte le forme consentite dalla legge, relativamente alla gestione dei servizi in forma associata.

Art. 55

CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente facendo ricorso allo strumento della convenzione.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.54, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto incompatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 56

UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art.52 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire nelle forme e con le finalità previste dalla legge, sentita e consultata la popolazione, nei modi previsti dal presente Statuto, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività .

Art. 57

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, sentito il Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle attribuzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente; e prevedendo forme periodiche di consultazioni, almeno annuali.
3. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi.
4. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 59

ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. Quando l'amministrazione comunale intende adottare atti di programmazione socio economica o di pianificazione territoriale che riguardino l'intera collettività o che, comunque, siano ritenuti di grande rilevanza sociale, potrà procedere alla indizione di pubbliche assemblee anche su base di frazioni; tali assemblee dovranno essere debitamente pubblicizzate e si dovrà distribuire materiale per documentazione dei cittadini.
L'amministrazione comunale, nell'adottare i predetti atti, dovrà tenere in debito conto le risultanze delle assemblee, quando le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della collettività, con criteri di buona amministrazione e compatibilmente con le possibilità finanziarie dell'Ente locale.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 60

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interesse coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei singoli che soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il regolamento stabilirà quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento, nonché le modalità ed i tempi per intervenire nel procedimento e per la sua Istruttoria.

Art. 61

ISTANZE PETIZIONI PROPOSTE

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi che riguardino materia di esclusiva competenza locale.
La Giunta ed il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi, con atto motivato, sulle predette istanze, petizioni o proposte entro i termini che saranno stabiliti nell'apposito regolamento, che dovrà, fra l'altro, determinare le modalità operative.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art.62

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.63, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 63

ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Il Comune afferma che l'apporto delle associazioni operanti sul territorio, che non abbiano fine di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale del Comune e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per le politiche locali. Secondo tale principio saranno valorizzate anche le attività sportive assicurando il più ampio accesso e la migliore utilizzazione degli impianti a tutta la collettività.
3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse, che devono rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di parere da parte della Giunta.

Art. 64

ORGANISMI E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Art. 65

INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo secondo i criteri del regolamento di cui all'art. 12 della legge n.241/90.

Art. 66

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, se costituite, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art.67

CONSULTE

1. Relativamente ad argomenti di particolare rilievo sociale che evidenziano la necessità di un'attività di elaborazione e di iniziativa fra il Comune e realtà politiche, sociali, culturali ed economiche presenti nella comunità comunale é facoltà del Consiglio Comunale di istituire in via permanente o temporanea, per il perseguimento di specifici obiettivi, Commissioni miste, denominate consulte.
2. Apposito Regolamento e l'atto istitutivo stabiliscono le norme di funzionamento delle consulte.

CAPO III

REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO

Art. 68

REFERENDUM

1. Un terzo dei Consiglieri Comunali o il 10% (diecipercento) degli elettori del Comune possono richiedere, su materie di esclusiva competenza comunale, referendum consultivo o propositivo.
2. Le richieste di iniziativa popolare vanno presentate al Segretario del Comune, che provvede a verificare la validità delle firme raccolte.
3. I referendum non possono coincidere con altre operazioni di voto.
4. Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
 - a. elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b. personale comunale e delle istituzioni;
 - c. funzionamento del Consiglio Comunale;
 - d. tutela delle minoranze etniche e religiose;
 - e. tributi locali e tariffe tributi;
 - f. materie già oggetto di referendum precedenti;
 - g. attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali.
5. Lo svolgimento delle attività referendarie è disciplinato da apposito regolamento.
6. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 69

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati é garantita la libert  di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalit  definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui é applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 70

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti pi  idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, quali bollettini comunali.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralit  indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalit  .
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 legge 7.8.1990, n.241.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 71

DIFENSORE CIVICO

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia è prevista l'istituzione del Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Ove nel termine di 60 (sessanta) giorni il Sindaco non provveda, il Difensore Civico ne informa i capigruppo consiliari.
3. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati, presso l'Amministrazione comunale, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono i servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
4. Il Difensore Civico ha libero accesso agli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato.
Sono posti a disposizione del Difensore Civico le risorse, il personale e gli uffici necessari. Le spese dell'ufficio sono poste a carico del comune.
5. La carica del Difensore Civico è gratuita.
Allo stesso spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate.
6. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati al Comune nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
7. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

8. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
9. Può essere nominato Difensore Civico: chiunque dimostri di possedere, attraverso l'esperienza maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative; risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune; sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Art. 72

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DIFENSORE CIVICO

1. La carica di Difensore Civico é incompatibile con le seguenti cause che ne provocano la decadenza:
 - * la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonché di membro della Comunità Montana e delle A.S.L.;
 - * la qualifica di amministratore o dirigente di Enti, Istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale e comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.
 - * l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
 - * l'aver ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al 4° grado che siano Consiglieri Comunali, Segretario o dipendente del Comune.
2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza é pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 73

RAPPORTI DIFENSORE CIVICO E CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni o suggerimenti. Il Difensore Civico può inviare in ogni momento relazioni al Consiglio Comunale su questioni specifiche.
2. Il Consiglio Comunale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti, adotta le determinazioni di propria competenza al fine di ovviare ai ritardi ed alle irregolarità .

Art.74

DIFENSORE CIVICO CONVENZIONATO

1. La funzione di Difensore Civico, anche ai fini della sostituzione in caso di assenza o impedimento del Difensore Civico, può essere esercitata anche attraverso apposite convenzioni con altri enti della Pubblica Amministrazione. La convenzione dovrà recepire i principi stabiliti negli articoli del presente capo, nonché definire la dotazione e l'organizzazione dell'Ufficio.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 75

STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali delloordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Il procedimento per la modifica dello Statuto, segue quello previsto dalle leggi vigenti in materia.
3. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 50 (cinquanta) cittadini per proporre modificazioni allostatuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di esecutività , sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità .

Art. 76

REGOLAMENTI

1. Il Comune di Calco ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dell'art. 61 (proposte) del presente Statuto.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità . Essi debbono essere accessibili a

chiunque intenda consultarli.

Art. 77

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE
COMUNALI

E LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, in altre leggi e nello statuto stesso e nei termini stabiliti dalla normativa stessa.

Art. 78

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

